



## Sentenza n. 184 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Emanuela Navarretta  
*decisione del 16 ottobre 2024, deposito del 21 novembre 2024*  
*comunicato stampa del 21 novembre 2024*

### Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

*atto di promovimento: ord. n. 54 del 2024*

#### parole chiave:

PROFESSIONI INTELLETTUALI – ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN FORMA SOCIETARIA – LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

#### disposizioni impugnate:

- art. 1, commi 148 e 149, della [legge 4 agosto 2017, n. 124](#)

#### disposizioni parametro:

- artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, della [Costituzione](#)

#### dispositivo:

infondatezza – inammissibilità

La Corte d'appello di L'Aquila, sezione civile, con ordinanza del 14 febbraio 2024, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017, per violazione degli artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, Cost.

Il giudice rimettente ravvisava, in tali previsioni, una **illegittima «sorta di convalida o sanatoria» retroattiva dei contratti conclusi**, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria di capitali o cooperative e soggetti privati, **contratti che, altrimenti, sarebbero stati nulli**.

**La Corte costituzionale**, dopo aver ricostruito il complesso quadro normativo in cui le disposizioni censurate si inseriscono, **ritiene non fondate le suddette questioni**.

Dopo aver rilevato che «i commi 148, secondo periodo, e 149 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017 non hanno efficacia *ex tunc* e, pertanto, non rientrano nel perimetro delle censure poste dal rimettente», la Corte si concentra sulle questioni inerenti all'art. 1, comma 148, primo periodo, della medesima legge, al quale riconosce **carattere di norma di interpretazione autentica**.

Pur non autoqualificandosi tale, infatti, la disposizione all'esame della Corte detta un contenuto precettivo che opera testualmente «in applicazione» dell'art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997, risolvendo l'incertezza interpretativa che aveva accompagnato tale previsione.

Quest'ultima, infatti, aveva abrogato il divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939, aprendo, così, alla possibilità di esercitare l'attività professionale in forma societaria.

Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 24, ora abrogato dall'art. 1, comma 149, della legge n. 124 del 2017, prevedeva che l'esercizio dell'attività professionale da parte di soggetti costituiti nelle forme societarie fosse regolamentato da un decreto ministeriale, che non è stato mai adottato. Da ciò, dunque, **era derivato il sorgere di «un'alternativa ermeneutica** fra l'ipotesi volta a considerare la previsione della normativa secondaria un elemento condizionante la stessa possibilità di esercitare l'attività professionale, con conseguente nullità degli eventuali contratti stipulati da società di professionisti, e la tesi orientata, viceversa, a superare tale ostacolo: o in via generale o, quanto meno, in contesti nei quali non si giustificasse l'attesa di una regolamentazione di fonte secondaria, concernente i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di società, sussistendo una disciplina della materia a livello settoriale», come era il caso delle società di ingegneria costituite nelle forme delle società di capitali o delle società cooperative. Rispetto a esse, infatti, già la legge n. 109 del 1994 aveva regolamentato, sia pure limitatamente alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione, i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale.

**A fronte di tali incertezze interpretative, il primo periodo del comma 148 ha chiarito che l'art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997 poteva avere un'«applicazione», così escludendo che tale previsione potesse rimanere priva di qualsivoglia portata precettiva solo per effetto dell'inerzia da parte del potere esecutivo nell'adozione della fonte regolamentare;** tale inerzia, secondo la norma interpretativa, non ha inibito l'abrogazione, da parte della disposizione interpretata, del divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939, **almeno rispetto a quelle società, per le quali l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria risultava già disciplinato da una legge di settore.** Di conseguenza, la norma di interpretazione autentica **ha considerato validi i contratti d'opera intellettuale conclusi con privati da società di ingegneria, di capitali e cooperative, a partire dall'entrata in vigore della legge del 1997.**

Chiarita la portata interpretativa della disposizione al suo esame, la Corte precisa, in primo luogo, come **il significato normativo sia da ritenere compatibile con il testo dell'art. 24 della legge n. 266 del 1997**, in quanto «risulta compreso fra quelli che poteva esprimere la portata testuale della citata disposizione, letta in raccordo con le leggi che regolano l'esercizio dell'attività professionale da parte di società di ingegneria».

In secondo luogo, **la scelta legislativa** di dare preferenza a un'interpretazione idonea a «preservare un sicuro ambito di vincolatività» all'art. 24, comma 1, della legge n. 266 del 1997 **risulta non irragionevole.**

Essa, argomenta il giudice delle leggi, ha voluto ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore, «correggendo quella che era una imperfezione del dato normativo, che non aveva previsto le conseguenze dell'eventuale mancata adozione della disciplina secondaria», **senza frustrare, al tempo stesso, altri interessi di rilievo costituzionale o, comunque, meritevoli di tutela.**

La norma di interpretazione autentica permette, infatti, che sia **preservata la validità di contratti, «la cui conclusione è idonea a ingenerare un affidamento sulla loro vincolatività ed efficacia»**, mentre, per converso, appare improponibile ammettere la configurazione di alcun affidamento giuridico nella nullità del contratto sottoscritto.

Al tempo stesso, la norma **non lede la tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost.**, dal momento che il diritto di azione in giudizio, secondo l'orientamento consolidato della

Corte, è «un *posterius* rispetto alla sussistenza del diritto sul piano sostanziale [e, dunque,] non può dirsi violato in ragione della portata, più o meno favorevole, della disciplina sostanziale».

**Infine, la norma è coerente anche con le esigenze riconducibili ai limiti all'iniziativa economica privata, di cui all'art. 41, secondo comma, Cost.**

Essa, infatti, risulta «conforme all'istanza di un corretto esercizio delle professioni intellettuali “nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista”», mentre, una volta assicurato ciò, «la nullità non appare necessaria e, anzi, si palesa un rimedio sproporzionato al fine di assicurare la tutela dell'utilità sociale e degli altri interessi contemplati dal secondo comma dell'art. 41 Cost.».

*Lorenzo Madau*